



Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

Alla cortese attenzione di:  
Associate/i ad ARCO  
Aziende con Associati al Fondo

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA, PUBBLICATA SUL SITO WEB  
Milano, 12 novembre 2012  
Prot.: mml 98/12

**Oggetto: Circolare 05/2012 - Nuova possibilità di “riscatto parziale” dell’85% della posizione previdenziale maturata nel Fondo** (Orientamento COVIP del 29/03/2012)

L’Assemblea dei Delegati di ARCO del 23/10/2012 ha approvato una modifica statutaria che offre la possibilità, agli Associati che perdano i requisiti di partecipazione ad ARCO prima del pensionamento (ad esempio a seguito della cessazione rapporto di lavoro), del “riscatto parziale” dell’85% della posizione previdenziale maturata nel Fondo (ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005 - Orientamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP - del 29/03/2012).

Quindi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento, il lavoratore iscritto ad ARCO può:

1. mantenere la posizione presso ARCO;
2. trasferire la posizione maturata presso un altro Fondo, nel caso, ad esempio, inizi una nuova attività lavorativa;
3. riscattare il 50% della posizione, in caso di mobilità oppure inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
4. riscattare l’85% della posizione, successivamente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà riscattare anche il restante 15%;
5. riscattare il 100% della posizione individuale maturata.

**OMISSIONI CONTRIBUTIVE DA PARTE DELL’AZIENDA:  
VANTAGGI DERIVANTI DAL RISCATTO PARZIALE DELL’85%**

Il “Riscatto parziale” tutela maggiormente l’Associato in caso di liquidazione in presenza di omissioni contributive da parte dell’azienda, come di seguito meglio specificato.

A tal proposito è importante ricordare che nel caso in cui vi sia un’accertata insolvenza, a seguito di fallimento o altra procedura concorsuale, in capo ad un’azienda che non ha versato la contribuzione al Fondo esiste uno strumento di tutela del lavoratore Associato ad ARCO, rappresentato dal **Fondo di garanzia INPS** (che, a seguito della presentazione dell’apposita



Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

richiesta, verserà al Fondo la quota di TFR conferita al Fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, i contributi del datore di lavoro ed i contributi del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato - Circolare ARCO 03/2008, sul sito web del Fondo/Notizie agli Associati).

Quindi, premesso che:

- a) la completezza contributiva (l'azienda abbia correttamente versato tutti i contributi dovuti) è un requisito indispensabile per liquidare la posizione previdenziale;
- b) l'Associato può richiedere la liquidazione totale della posizione anche in presenza di omissioni contributive firmando l'apposita "liberatoria"; in tale ipotesi, però, la posizione presso il Fondo verrà chiusa ed il lavoratore **perderà i contributi omessi poiché per l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS è necessaria l'iscrizione ad ARCO**;
- c) una soluzione è rappresentata dal **riscatto parziale** pari al **50%**, ma lo stesso è previsto solo per mobilità e disoccupazione superiore a 12 mesi;
- d) in molti casi i lavoratori Associati purtroppo preferiscono, trovandosi in stato di bisogno, riscattare l'intera posizione, pur sapendo di perdere i contributi omessi nei casi in cui non ricorrano le condizioni del punto c);

con la modifica statutaria in argomento (riscatto parziale dell'85%), viene offerta una soluzione alla problematica sopra esposta. Sarà, infatti, possibile liquidare l'85% della posizione maturata a tutti gli Associati che hanno cessato il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione (volontà delle parti, causa indipendente dalla volontà delle parti), lasciando aperta la posizione presso ARCO in vista della futura eventuale richiesta dei contributi omessi al Fondo di Garanzia dell'INPS. Successivamente e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione (quindi sino a quando l'Associato non viene assunto nuovamente da un'azienda), gli Associati che hanno riscattato parzialmente la posizione potranno chiedere il riscatto totale della posizione residua mantenuta presso ARCO (15%).

#### **ASPETTI FISCALI: TASSAZIONE SULLE PRESTAZIONI**

Per il "riscatto parziale" dell'85% si applica la stessa tassazione prevista per il riscatto immediato del 100% della posizione: dal 1° gennaio 2007 la tassazione è pari al 23% (applicata sul contributo a carico azienda, lavoratore e il TFR destinato al Fondo).

Sotto il profilo fiscale quindi la tassazione del riscatto parziale dell'85% è meno vantaggiosa rispetto alle altre due tipologie di "riscatto parziale" del 50% (ricorso del datore di lavoro a



Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)

procedure di mobilità, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi) che dal 1° gennaio 2007 sono tassate al 15%.

Sul sito del Fondo [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it) nella sezione Modulistica è disponibile la **nuova versione del Modulo di cessazione del rapporto di lavoro/Richiesta liquidazione**, che recepisce alla **lettera E)** del punto 2 il **“riscatto parziale” dell'85%**.

Per ogni chiarimento e informazioni siamo a vostra disposizione al numero **02 86996939**, dal lunedì al venerdì, h. 09:30-13:00/14:30-18:00.

Vi chiediamo cortesemente di favorire la più ampia diffusione alla presente circolare.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale responsabile del Fondo  
(dr. Massimo Malvasi)